

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune secondo quanto stabilito dagli artt. 147 ss. D.lgs. 267/00, come modificato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, in modo che siano garantite la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
2. Il sistema di controllo interno in particolare è diretto a:
 - a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
3. Il sistema dei controlli interni è improntato al principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione
4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo.

Art. 2

Sistema dei Controlli Interni

1. Il Comune per i fini di cui all'art. 1, istituisce il sistema dei controlli interni, strutturato in:
 - a) controllo di gestione:** finalizzato a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
 - b) controllo di regolarità amministrativa:** finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
 - c) controllo contabile:** finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio;
 - d) controllo degli equilibri finanziari** della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
2. Le attività di controllo vengono svolte in maniera integrata anche mediante l'utilizzo di sistemi informativi informatici.
3. Le funzioni di indirizzo, coordinamento e di raccordo interno fra le varie attività di controllo sono svolte, nell'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza alla gestione dell'ente, dal Segretario Comunale.

TITOLO II CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 3 Il Controllo di Gestione

1. L'attività di controllo di gestione consiste nella verifica, all'inizio, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, intendendosi:
 - a) per efficienza, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo;
 - b) per efficacia, la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare le esigenze degli utenti, ed è determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati.
 - c) per economicità, la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la verifica sistematica del rapporto tra risultati e costi.

Art. 4 Struttura Operativa

1. Il controllo di gestione viene effettuato dal responsabile dell'ufficio economico- finanziario.
2. L'Ufficio preposto svolge la sua attività sotto il coordinamento del Segretario Comunale.
3. L'esercizio del controllo di gestione viene svolto per tutte le unità organizzative e gestionali, in relazione agli obiettivi assegnati.

Art. 5 Modalità applicativa del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si svolge sull'attività amministrativa dell'apparato comunale, analizzando ed evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e le proposte dei possibili rimedi.
2. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
 - a) definizione degli obiettivi gestionali ;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti.
 - c) valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione, al rapporto costi/rendimenti ed al fine di misurare l'efficienza, l'efficacia ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Art. 6 Sistema di monitoraggio

1. Per il corretto svolgimento del controllo di gestione viene predisposto un sistema di monitoraggio e di verifica avente come oggetto l'andamento della gestione, dei relativi costi e dei suoi risultati.
2. A tal fine la Giunta, sentito il Segretario Comunale, provvede a definire:
 - a) le unità organizzative per le quali si intende misurare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - c) i risultati e le finalità dell'azione amministrativa con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
 - d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
 - e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

Art. 7
Dati extracontabili

1. Le notizie ed i dati necessari al controllo di gestione, vengono forniti dal servizio finanziario dell'Ente.
2. Per consentire, ove necessario, una più valida e approfondita analisi, si possono integrare i dati contabili con dati extracontabili.
3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i Responsabili, la Giunta può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di gestione.

Art. 8
Referti periodici

1. I Responsabili di Servizio riferiscono sui risultati dell'attività, mediante l'inoltro di un report gestionale all'Ufficio preposto al Controllo di Gestione, con periodicità semestrale.
2. Il responsabile dell'ufficio economico- finanziario predisporrà un report complessivo sulla gestione, in modo da fornire una lettura chiara dei dati.
3. Il report finale verrà trasmesso al capo dell'Amministrazione, al soggetto proposto alla valutazione, e alla Corte dei Conti per tramite l'Organo di Revisione.

TITOLO III
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 9
Il Controllo di Regolarità Amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa preventivo è esercitato dai singoli Responsabili di Servizio, con il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per gli atti emanati, apponendo in calce agli stessi la seguente dicitura debitamente firmata:

“Si esprime ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis Tuel come integrato dal DL 174.2012 conv. in Legge 213/2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.”

Il parere non può essere condizionato. I controlli di regolarità amministrativa successivi sono effettuati dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/00, mediante controllo successivo dei seguenti atti :

- Determinazioni di impegno di spesa
- Contratti
- altri atti amministrativi

2. Gli atti da sottoporre a controllo sono individuati trimestralmente a campione dal Segretario Comunale secondo una selezione casuale, per singole categorie di atti e/o per settore di emanazione e/o per tetti di spesa ovvero impiegando altri parametri di selezione. Gli atti da sottoporre a controllo, per quanto riguarda in particolare le determinazioni, non potranno comunque essere inferiori a tre.

3. Il controllo avviene sulla base dei seguenti indicatori:

- a. rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- b. correttezza e regolarità delle procedure;
- c. correttezza formale nella redazione dell'atto.

4. Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo sono trasmesse periodicamente, a cura del Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità.

5. Ogni sei mesi il segretario comunale trasmette le risultanze del controllo al revisore dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale, che ne prende atto.

Art. 10
Il Controllo di Regolarità Contabile

1. Il controllo contabile e' effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed e' esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarita' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
Il parere di regolarità contabile è espresso apponendo in calce agli stessi atti la seguente dicitura debitamente firmata:

“Si esprime ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147-bis Tuel come integrato dal DL 174.2012 conv. in Legge 213/2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) parere favorevole di regolarità contabile.”

Il parere non può essere condizionato.

2. Il Servizio Finanziario attua, inoltre, il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Le modalità di rilascio del visto e del parere di regolarità contabile, nonché di gestione degli equilibri di bilancio sono previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Il Revisore dei Conti vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 267/00 e dalle normative di settore .

**TITOLO IV
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI**

Art. 11

Il Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal responsabile del servizio finanziario sotto la vigilanza del revisore dei Conti. Esso si svolge nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo degli equilibri finanziari si riferisce alla gestione di competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
3. Ogni 6 mesi il responsabile del Servizio finanziario acquisisce le relazioni sintetiche dei Responsabili di ciascun servizio sullo stato di attuazione delle entrate e delle spese di propria competenza. Successivamente relaziona all'organo di revisione sul mantenimento dell'equilibrio finanziario generale. Il Segretario Generale acquisisce la relazione e il parere motivato del revisore dei Conti su quanto relazionato e ne riferisce alla Giunta.
4. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità di approvazione da parte del Consiglio comunale della verifica degli equilibri finanziari, secondo le disposizioni del D. lgs. 267/00.
5. Le norme dei Titoli II e IV del presente Regolamento che disciplinano i controlli di gestione e degli equilibri finanziari, sono inserite nel regolamento di contabilità ed approvate ad integrazione dello stesso ai sensi degli articoli 196, 147-ter, 147-quinquies comma 6 del TUEL.

**TITOLO V
NORME FINALI**

Art. 12

Abrogazioni

In conseguenza dell'approvazione del presente regolamento, vengono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari comunali che disciplinano la materia dei controlli ivi previsti.